



COMUNE DI POMPIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25030 - Tel. 030/9460444 - Fax 030/9460940
C.F. 01230950170 - P. IVA 00612510982

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE
N. 32 DEL 28 MAG. 1998, ESECUTIVA IN DATA
15 GIU. 1998.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER
QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI CONTESTUALMENTE ALLA
SOPRACITATA DELIBERAZIONE E PER ULTERIORI QUINDICI
GIORNI DAL 18 GIU. 1998 AL 3 LUG. 1998, AI
SENSI DELL'ART. 60 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE.

ENTRATO IN VIGORE IN DATA 4 LUG. 1998.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Iapicca dott. Giuseppe



COMUNE DI POMPIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25030 - Tel. 030/9460444 - Fax 030/9460940
C.F. 01230950170 - P. IVA 00612510982

ARTICOLO 1

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

ARTICOLO 2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Municipale. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

ARTICOLO 3

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

ARTICOLO 4

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica calibro 7.65. Per i servizi di Polizia Rurale e Zoofila, ove esistenti, è ammessa la dotazione di fucile calibro 12.

ARTICOLO 5

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- a) tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati);



COMUNE DI POMPIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25030 - Tel. 030/9460444 - Fax 030/9460940
C.F. 01230950170 - P. IVA 00612510982

- b) servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e della o delle sedi degli uffici del Servizio e degli immobili Comunali;
- c) servizi notturni;
- d) servizi di pronto intervento;
- e) servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa, ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 4, comma 1°, n. 2 della legge 7 marzo 1986 n. 65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda delle esigenze.

Nella tessera di servizio di cui all'art. 22 del Regolamento del Servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

ARTICOLO 6

Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e nell'art. 3 del Regolamento del Servizio.

ARTICOLO 7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Responsabile del Servizio nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate.

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.



COMUNE DI POMPIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25030 - Tel. 030/9460444 - Fax 030/9460940
C.F. 01230950170 - P. IVA 00612510982

ARTICOLO 8

Agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio.

ARTICOLO 9

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni.

Qualora sussiste una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo II del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltrechè custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassette facilmente raggiungibili.

ARTICOLO 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e della legge 28 maggio 1981, n. 286.

ARTICOLO 11

Il presente regolamento, dopo aver acquisito l'esecutività contestualmente alla deliberazione di approvazione, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione, ai sensi dell'art. 60 del vigente Statuto Comunale.
